

Manuale delle procedure per il risarcimento dei danni da fauna selvatica

Sommario

1. Premessa	3
1.1. Soggetti, fasi e attività del procedimento.	3
2. FASE I: DETERMINAZIONE dei REQUISITI DI AMMISSIBILITA' e PREDISPOSIZIONE delle PROCEDURE	4
2.1. Requisiti ammissibilità del soggetto richiedente, dell'impresa e tipologia di danni	4
2.1.1. Requisiti del soggetto richiedente	4
2.1.2. Requisiti dell'impresa	4
2.1.3. Requisiti delle superfici	5
2.1.4. Tipologia di danni	5
2.1.5. Opere di prevenzione (art. Art. 6 Regolamento regionale)	6
2.2. Tempi istruttori	6
2.3. Comunicazioni al richiedente	6
2.4. Documentazione integrativa	6
2.5. Errori sanabili	7
2.6. Modalità effettuazione dei controlli	7
3. FASE II: RACCOLTA DELLE DOMANDE	7
3.1 Termini di presentazione della domanda	8
3.2 Elementi della domanda	8
3.3 Documentazione da allegare (eventuale)	8
3.4 Integrazione e Annullamento della domanda	8
3.4.1 Richieste integrative	8
3.4.2 Annullamento	9
4. FASE III: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	9
4.1 Controllo preliminare di ammissibilità	9

4.2	Sopralluogo per il rilevamento dei danni da fauna selvatica,	9
4.2.1	Presentazione perizia di parte	11
4.3	Esiti di non ammissibilità e di ammissibilità	11
5.	FASE IV: PAGAMENTO e CONTROLLI	12
5.1	Controlli (art. 11 Regolamento regionale)	12
5.1.1.	Controlli sulle procedure applicate dagli ATC	12
5.1.2.	Controlli sui verbali di accertamento	13
6.	MATRICE DEI FLUSSI	13

1. Premessa

1.1. Soggetti, fasi e attività del procedimento.

Il procedimento di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (di cui alla L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 e Regolamento regionale approvato con DGR n. 92 del 3/02/2025), ha l'obiettivo di rifondere dai danni non altrimenti risarcibili, cagionati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria alla produzione agricola, ai pascoli e alle opere approntate dai proprietari o dai conduttori dei fondi sui terreni coltivati.

Rappresenta un procedimento complesso, costituito da una pluralità di fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti; pertanto la Regione Marche intende provvedere alla elaborazione delle procedure che dovranno essere applicate dai soggetti che intervengono nel procedimento di risarcimento.

Nel modello organizzativo, sono identificati, quali soggetti coinvolti:

- **Responsabile regionale** – svolge funzioni di coordinamento regionale ai fini dell'omogeneizzazione delle modalità di lavoro e di chiarimento di eventuali dubbi interpretativi attraverso la predisposizione delle procedure,
- **Commissione tecnica** – La Commissione è nominata con atto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, è composta dal Dirigente della struttura competente in materia di caccia, che la presiede e da 4 esperti nella trattazione di materie agronomiche e svolge le seguenti attività: 1) elabora le Linee guida per il rilevamento dei danni da fauna selvatica; 2) definisce le produzioni di particolare qualità di cui al comma 3, art. 9 del Regolamento regionale; 3) stabilisce i casi in cui ricorre il carattere di urgenza per l'effettuazione del sopralluogo ed i casi in cui il termine può essere ridotto ai sensi del comma 2, art. 8 del Regolamento regionale; 4) individua le opere di prevenzione relative a ciascuna produzione agricola ai sensi del comma 1, art. 6 del Regolamento regionale; 5) acquisisce annualmente i valori indice per i risarcimenti massimi ai sensi del punto 1, lettera e), comma 1) art. 9 del Regolamento regionale; 6) definisce i prodotti aziendali ammissibili al risarcimento ed i relativi costi di trasformazione ai sensi del punto 4, lettera e), comma 1), art. 9 del Regolamento regionale; 7) effettua i controlli ai sensi del comma 1, art. 11 del Regolamento regionale. I documenti elaborati dalla Commissione, ad eccezione di quelli relativi al punto 7), vengono adottati con atto del Dirigente della struttura competente in materia di caccia a seguito di concertazione con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e con le Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- **Funzionario struttura regionale competente in materia di caccia** effettua i controlli di cui al paragr. 5.1.1.
- **CAA/liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi** su mandato del richiedente, curano la compilazione delle istanze tramite SIAR ai fini della regolarità delle stesse.
- **Istruttore dell'Ambito Territoriale Caccia (ATC)** - inserisce su SIAR i dati del tecnico incaricato all'effettuazione del sopralluogo, svolge le istruttorie delle domande presentate in base alla competenza territoriale, inserisce la proposta di esito istruttorio in SIAR.
- **Tecnici incaricati** iscritti agli albi professionali, selezionati dall'ATC nell'ambito dell'Elenco dei tecnici predisposto dalla Regione Marche, competenti per l'accertamento, la stima e la quantificazione dei danni.
- **Comitato di gestione dell'ATC** – E' responsabile del procedimento relativo alle verifiche sulle richieste di risarcimento, valuta le eventuali perizie di parte presentate nell'ipotesi di cui al paragr. 4.2.1, predispose il verbale che chiude la fase di accertamento dei danni e dispone il pagamento del risarcimento;

- **Presidente dell'ATC** - incarica il tecnico incaricato all'effettuazione del sopralluogo, comunica gli esiti di inammissibilità, comunica la finanziabilità delle domande.

A norma dell'art. 17, comma 1 della L.,r. 7/1995 gli ATC perseguono "finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza". Tale disposizione è coerente con la previsione dell'art. 1, comma 1 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che estende l'ambito di applicazione dei principi generali dell'attività amministrativa ai "soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative" ¹.

Il procedimento di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- A. FASE I: PREDISPOSIZIONE PROCEDURE
- B. FASE II: RACCOLTA DELLE DOMANDE
- C. FASE III: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- D. FASE IV: PAGAMENTO

2. FASE I: DETERMINAZIONE dei REQUISITI DI AMMISSIBILITA' e PREDISPOSIZIONE delle PROCEDURE

Sulla base di quanto indicato nella normativa vigente, vengono individuati i requisiti di ammissibilità e predisposte le procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle domande presentate, in modo da garantire una uniformità applicativa.

2.1. Requisiti ammissibilità del soggetto richiedente, dell'impresa e tipologia di danni

La mancanza di uno dei seguenti requisiti previsti per il richiedente, per l'impresa o degli elementi stabiliti per la tipologia di danni, determina l'inammissibilità della domanda di risarcimento.

2.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

Sono soggetti richiedenti gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c.

Il richiedente può scegliere di registrare nell'apposita sezione di SIAR, in ogni momento, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>).

2.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve:

- 1) avere la disponibilità delle superfici agricole, inserite nel fascicolo Aziendale Agea, sulle quali si sono avuti i danni ²:

¹ cfr Comunicazione Dirigente Settore Forestazione e Politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM prot. n. 0540330/10/05/2023 e Sentenza n. 01579/2020 Reg. Ric. del Consiglio di Stato.

² Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25,

- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale Agea);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 4) non essere titolare di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole o al patrimonio zootecnico per i quali si richiede il risarcimento.

2.1.3. Requisiti delle superfici

I territori sui quali sono avvenuti i danni **non** debbono essere:

- un'area di un parco (art. 20 comma 3, L.R. 28/04/1994 n.15) oppure
- un centro privato di riproduzione di fauna selvatica oppure
- un'azienda faunistico-venatoria oppure
- un'azienda agriturismo-venatoria oppure
- zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile³.

Dette superfici sono rappresentate nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

2.1.4. Tipologia di danni

I danni sono oggetto di risarcimento nei seguenti casi:

1. se segnalati entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
2. se risultano superiori all'importo minimo accertato di € 100,00⁴;
3. se conseguenti ad un'azione che determini la riduzione quantitativa o qualitativa di una produzione agricola, del patrimonio costituito da animali di bassa corte oppure il danneggiamento delle opere destinate ed utilizzate a fini agricoli insistenti sul fondo.

Sono considerate *produzioni agricole* (art. 5 Regolamento regionale) le colture erbacee ed arboree, gli impianti di arboricoltura da legno, i prati, i pascoli, i castagneti in attualità di coltura (Art. 2 lettera h) L.R. 6/2005), le tartufaie coltivate per i danni alle sole essenze arboree.

I danni sono oggetto di risarcimento anche quando gli strumenti di prevenzione messi in opera e correttamente mantenuti dall'imprenditore non impediscono il verificarsi del danno.

I danni **NON** sono oggetto di risarcimento nei seguenti casi:

1. prati, pascoli ed alle foreste di proprietà pubblica qualora non siano condotti o gestiti dai soggetti di cui al paragr. 2.1.1.,
2. produzioni agricole realizzate con la finalità di incrementare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica già oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 7/1995⁵;
3. produzioni agricole già interessate, a qualsiasi titolo, da compensazioni monetarie per la diminuzione o la mancata produzione per cause attribuibili alla fauna selvatica;
4. produzioni agricole sprovviste delle opere di prevenzione oppure per le quali non è stata fatta richiesta (cfr. paragr. 2.1.5);

comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

³ Art. 34, comma 2 L.R. 7/1995

⁴ art.5 comma 5 Regolamento regionale

⁵ Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli per contributi art. 15 comma 1 L. n. 157/1992 - *Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.*

5. produzioni di castagneti, noceti e nocioleti per le quali il richiedente non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto, sulla base di fatture dall'annata precedente;
6. colture già raccolte.

2.1.5. Opere di prevenzione (art. Art. 6 Regolamento regionale)

Sono opere di prevenzione tutte le strutture, misure o azioni finalizzate a ridurre il rischio di danneggiamento alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte, aventi efficacia comprovata in ordine alla potenziale riduzione del rischio di danneggiamento, così come individuate dalla Commissione tecnica per le diverse colture. Su richiesta degli imprenditori agricoli di cui al paragr. 2.1.1, gli ATC provvedono alla fornitura degli strumenti di prevenzione presso punti ed orari prestabiliti, garantendo il posizionamento di tali punti sia in area montana che costiera.

Sono opere di prevenzione, ad esempio:

- a) recinzioni e altre misure previste dal Piano di controllo regionale del cinghiale;
- b) protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;
- c) recinzioni elettriche ed altri sistemi dissuasivi.

Gli imprenditori agricoli sono responsabili della messa in opera e della successiva manutenzione degli strumenti di prevenzione.

2.2. Tempi istruttori

Il procedimento ha una durata massima **153 giorni** lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L. n. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Detto termine è di **10 giorni** lavorativi (cfr. paragr. 2.4).

2.3. Comunicazioni al richiedente

Le comunicazioni al richiedente debbono sempre essere indirizzate per PEC al legale rappresentate dell'impresa, indicata nella domanda.

Considerando l'obbligo imposto per le Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche di cui all'art.5 bis D. Lgs. 82/2005, si ritiene che la validità e l'efficacia delle comunicazioni inviate tramite PEC all'indirizzo depositato presso l'ufficio del registro delle imprese competente (ex art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012) possano essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema di trasmissione o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario (Consiglio di Stato (Ad. Plen.), 10-12-2014, n. 33). Le giustificazioni addotte debbono essere documentate e valutate come attendibili dall'autorità competente.

2.4. Documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento delle verifiche sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante dell'impresa richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata **tramite SIAR** una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il **termine perentorio di 10 giorni** lavorativi entro il quale dovrà

essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, **esclusivamente tramite SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR **non** consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

2.5. Errori sanabili

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'ATC sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie. Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori sanabili:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori sanabili:

- ✓ la mancata o errata indicazione della data e della localizzazione dei danni;
- ✓ la mancata o errata documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità.

2.6. Modalità effettuazione dei controlli

I controlli vengono svolti sulla totalità delle domande, comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni: fascicolo aziendale AGEA, anagrafe zootecnica e registri di stalla, SIAR, SIAN ecc. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

3. FASE II: RACCOLTA DELLE DOMANDE

Le domande debbono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **Caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda,
- **Caricamento su SIAR** degli allegati,
- **Sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla Regione Marche.

Ciascuna domanda è contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR (ID domanda).

E' possibile presentare richiesta di risarcimento per i danni che interessano colture ricadenti nel territorio della Regione Marche secondo la competenza territoriale ATC.

3.1 Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata **entro 10 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento dannoso.

La data di presentazione della domanda è quella del rilascio effettuato su SIAR.

3.2 Elementi della domanda

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere l'indicazione:

- a) della data nella quale si sono verificati i danni;
- b) dell'appezzamento ove si sono verificati i danni;
- c) del tipo di coltura, di patrimonio zootecnico di bassa corte, di opere destinate ed utilizzate ai fini agricoli insistenti sul fondo danneggiati;
- d) dell'esistenza di opere di prevenzione (cfr. paragr. 2.1.5) ai fini di quanto disposto nel paragr. 2.1.4;
- e) della motivazione nel caso di richiesta di accertamento dei danni con urgenza.

La domanda deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con le quali si attesti:

- di non essere beneficiario di indennizzi da parte di altri soggetti pubblici o privati relativamente ai danni oggetto della richiesta;
- non essere titolare di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole o al patrimonio zootecnico per i quali si richiede il risarcimento;
- l'assunzione dei seguenti impegni:
 1. di astenersi, fino allo svolgimento del sopralluogo o non oltre **5 giorni** dalla richiesta motivata di accertamento dei danni con urgenza, dal compiere attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate, che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di casualità tra i danni subiti e l'azione che l'ha determinato;
 2. di conservare a disposizione degli organismi di controllo, la documentazione originale di spesa a giustificazione dei costi che, nei casi previsti, concorrono alla valutazione dei danni, per i 5 anni successivi al pagamento dell'importo a titolo di risarcimento.

3.3 Documentazione da allegare (eventuale)

Alla domanda deve essere allegata, la seguente documentazione:

- a) Verbale del medico veterinario dell'ASUR, ora Aziende Sanitarie Territoriali (AST), qualora i danni interessino il patrimonio costituito da allevamenti di bassa corte;

3.4 Integrazione e Annullamento della domanda

3.4.1 Richieste integrative

La domanda può essere integrata solo nell'ipotesi di seguito indicata:

1. nel caso in cui si verificano ulteriori danni prima dell'esecuzione del sopralluogo e su superfici diverse da quelle indicate nella domanda già presentata. Tale richiesta integrativa deve contenere i seguenti elementi:
 - A) riferimenti alla domanda già presentata;
 - B) data nella quale si sono verificati gli ulteriori danni;
 - C) appezzamento ove si sono verificati i danni;
 - D) tipo di coltura o del patrimonio zootecnico di bassa corte o delle opere destinate ed utilizzate ai fini agricoli insistenti sul fondo danneggiati;
 - E) esistenza di opere di prevenzione (cfr. paragr. 2.1.5) ai fini di quanto disposto nel paragr. 2.1.4;
 - F) motivazione nel caso di richiesta di accertamento dei danni con urgenza;
 - G) conferma impegni assunti con la precedente domanda.

In tale caso il termine per il sopralluogo decorre dalla prima domanda di risarcimento.

Nel caso si verificano danni ulteriori sullo stesso terreno successivamente al sopralluogo del tecnico incaricato e prima del pagamento del danno, ai fini del risarcimento del danno, l'interessato è tenuto a produrre una nuova domanda. La conseguente stima del danno tiene conto della stima già effettuata.

3.4.2 Annullamento

E' possibile autorizzare l'annullamento della domanda dietro presentazione di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato, secondo la modulistica allo scopo predisposta e resa disponibile su SIAR.

4. FASE III: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

4.1 Controllo preliminare di ammissibilità

Le domande sono dichiarate inammissibili qualora:

- a) siano state presentate oltre il termine,
- b) siano prive di sottoscrizione,
- c) non sussistano i requisiti del soggetto richiedente (paragr. 2.1.1),
- d) non sussistano i seguenti requisiti previsti per l'impresa (paragr. 2.1.2):
 - avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si sono avuti i danni,
 - essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale Agea),
 - avere Partita Iva con codice attività agricola.

La verifica viene effettuata entro **5 giorni** lavorativi decorrenti dal giorno di presentazione della domanda.

Nel caso di inammissibilità immediata al richiedente viene inviata la relativa comunicazione da parte del Comitato di gestione degli ATC.

Per le restanti domande, si procede come segue.

4.2 Sopralluogo per il rilevamento dei danni da fauna selvatica,

Il sopralluogo è effettuato, da un tecnico incaricato iscritto agli albi professionali e selezionato dall'ATC nell'ambito dell'**Elenco dei tecnici** predisposto dalla Regione Marche.

Il Presidente dell'ATC incarica il tecnico in modo da garantire l'assenza di conflitto di interesse; in particolare tra impresa agricola e tecnico incaricato non devono sussistere:

- rapporti di parentela;
- rapporti di carattere professionale (non può essere incaricato il tecnico che ha presentato la domanda di risarcimento cui il sopralluogo si riferisce, oppure il tecnico che cura per l'impresa la presentazione delle domande di partecipazione alle varie forme di sostegno previste).

L'istruttore provvede:

- ad indicare, all'interno del SIAR, il tecnico che svolgerà il sopralluogo,
- ad acquisire ed inserire su SIAR la dichiarazione del tecnico sull'assenza di conflitto di interessi.

Il sopralluogo deve essere effettuato entro **15 giorni** lavorativi dalla data di presentazione della domanda secondo l'ordine di ricevimento delle domande. Nel caso di accertamento dei danni con urgenza, è effettuato entro **5 giorni** lavorativi dalla data di presentazione della domanda o entro i termini ulteriormente ridotti nei casi stabiliti dalla Commissione tecnica (art.8, comma 2 Regolamento regionale).

Il sopralluogo deve tener conto degli eventuali ulteriori danni nell'ipotesi descritta dal paragrafo 3.4.1.

Nel caso in cui, per condizioni atmosferiche che impediscono la visita dei luoghi, si determini uno stato di perdurante impossibilità alla verifica dei danni, il sopralluogo può avvenire successivamente ai termini sopra indicati, ma comunque non oltre **5 giorni** lavorativi dalla cessazione delle condizioni che ne impediscono lo svolgimento.

Fino allo svolgimento del sopralluogo, o non oltre i **termini sopra indicati** nei casi di urgenza, sussiste l'obbligo di astenersi dal compimento delle attività agricole sulle opere o colture danneggiate che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che l'ha determinato.⁶

Del giorno e dell'ora del sopralluogo, da parte del Tecnico, viene data comunicazione al richiedente, il quale deve presenziare alle verifiche, anche tramite soggetto delegato. L'imprenditore può avvalersi della presenza di un Tecnico di parte. Nel caso in cui l'imprenditore o suo delegato non siano presenti al sopralluogo la domanda di risarcimento sarà inammissibile, fatte salve le cause di forza maggiore.

I controlli hanno ad oggetto la verifica della sussistenza dei Requisiti delle superfici (paragr. 2.1.3) e degli elementi previsti per la Tipologia di danni (cfr. paragr. 2.1.4) sono svolti secondo le procedure descritte nelle Linee guida per il rilevamento dei danni da fauna selvatica.

Del sopralluogo deve essere redatto verbale, secondo il modello predisposto e reso disponibile su SIAR, che viene sottoscritto dal richiedente per presa visione, in cui sono riportati i seguenti elementi:

- a) la superficie danneggiata;

⁶ Art.8, comma 7 Regolamento regionale

- b) tipologia della coltura agricola oggetto del sopralluogo;
- c) la data presunta dei danni,
- d) lo stato di vegetazione, lo stato fitosanitario e la produttività della coltura,
- e) le ore lavorative, i materiali occorrenti al ripristino delle opere e delle colture danneggiate nel caso di possibilità di risemina o rimpianto,
- f) le indicazioni circa l'esistenza e lo stato delle opere di prevenzione (cfr. paragr. 2.1.5),
- g) il nesso di casualità tra l'evento ed i danni,
- h) la stima del quantitativo della coltura o del prodotto danneggiato (unità o peso),
- i) danneggiamento delle opere che insistono sul fondo,
- j) quantificazione dei danni diversi dai danni alle colture,

Il verbale contiene inoltre una sezione in cui il richiedente, il suo delegato o il tecnico di parte presente al sopralluogo può esprimere le proprie osservazioni.

Il verbale è predisposto anche quando dal sopralluogo non vengano accertati danni; in tal caso devono essere riportate le motivazioni di tale esito.

Una copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente all'atto della sottoscrizione.

Il verbale deve essere registrato su SIAR a cura del tecnico entro **3 giorni** lavorativi dal sopralluogo.

4.2.1 Presentazione perizia di parte

Qualora il richiedente non concordi con le valutazioni del tecnico contenute nel verbale, può produrre, entro **15 giorni** dal sopralluogo, tramite SIAR, una perizia asseverata ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 o giurata di parte, sottoscritta da tecnici iscritti negli specifici albi professionali con oneri a proprio carico.

In tale ipotesi il Comitato di gestione dell'ATC effettua, entro **10 giorni** dalla presentazione della perizia di parte, le valutazioni sulla medesima che vengono trasmesse all'istruttore per l'inserimento della decisione finale su SIAR.

4.3 Esiti di non ammissibilità e di ammissibilità

L'istruttore compila la check list sul Sistema Informativo ed inserisce la **proposta di esito istruttorio** nell'apposita sezione (spazio), corredata di eventuali note esplicative a giustificazione delle scelte effettuate e di eventuali prescrizioni.

La proposta di esito istruttorio riguarda:

- le valutazioni, desunte dallo specifico verbale di sopralluogo;
- gli estremi della nota tramite la quale è stata richiesta la eventuale ulteriore documentazione;
- i riferimenti alle note/documentazioni ulteriormente inoltrate ad iniziativa del richiedente;
- l'esito dei controlli amministrativi;
- la quantificazione del risarcimento sulla base dei valori calcolati secondo quanto disposto dall'art.9 del Regolamento regionale;
- la valutazione, da parte del Comitato di gestione dell'ATC, della perizia di parte eventualmente presentata.

L'istruttore procede a chiudere, in SIAR, la proposta di esito istruttorio.

In caso di non ammissibilità al richiedente viene inviata la relativa comunicazione da parte del Presidente dell'ATC.

In caso di ammissibilità, anche parziale, si passa alla successiva fase.

5. FASE IV: PAGAMENTO e CONTROLLI

La proposta di risarcimento è effettuata dall'istruttore entro **90 giorni** lavorativi dal sopralluogo (cfr. paragr. 4.2) o dalle valutazioni da parte del Comitato di gestione dell'ATC della perizia di parte nell'ipotesi di cui al paragr. 4.2.1. Entro i successivi **30 giorni**, l'ATC dispone il pagamento del risarcimento, fatta salva la disponibilità delle somme di cui all'art. 41, comma 3, lettera c) bis della L.R. 7/1995,

Gli aiuti sono riconosciuti ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "De Minimis" e successive modificazioni.

In ipotesi di contenzioso attivato dal danneggiato, le somme riconosciute dall'ATC a titolo di risarcimento sono in ogni caso oggetto di accantonamento in attesa della successiva definizione della procedura risarcitoria (art. 10, comma 2, regolamento regionale).

Nel caso in cui sia stata superata la soglia prevista (cfr. successiva lettera c), il risarcimento per la parte eccedente, viene pagato con risorse proprie dall'ATC (art. 19, comma 7 bis, L.R. 7/1995 e art. 10, comma 4, Regolamento regionale).

Si procede a verificare:

- A) che il beneficiario non sia titolare di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole o al patrimonio zootecnico per i quali si richiede il risarcimento;
- B) il rispetto del divieto di cumulo con indennizzi pubblici o privati cui il beneficiario ha diritto per i medesimi danni;
- C) la capienza de minimis (sotto la soglia di € 50.000,00) mediante Visura minimis; va verificata l'entità dell'aiuto percepito dall'impresa nell'anno di concessione e nei due anni precedenti (si fa riferimento all'anno solare),

Il Comitato di gestione degli ATC redige il verbale con cui viene disposto il pagamento del risarcimento; la relativa comunicazione al beneficiario è a firma del presidente dell'ATC.

Deve essere inoltre acquisito per tutti i casi di applicazione dei REGIMI DI AIUTO de minimis, il CODICE COR (Codice dell'aiuto individuale).

Gli esiti ed i dati del pagamento effettuato, sono riportati su check list presenti su SIAR.

5.1 Controlli (art. 11 Regolamento regionale)

5.1.1. Controlli sulle procedure applicate dagli ATC

Sono effettuati controlli, su un campione pari al 5% delle domande istruite dall'ATC nel corso dell'anno, aventi ad oggetto:

- la verifica dei tempi del procedimento (cfr. paragr. 2.2.),
- la corretta applicazione delle procedure stabilite nel presente atto.

Estrazione del campione

Le domande istruite al 31 Dicembre dell'anno precedente il controllo, costituiscono il lotto su cui viene estratto il campione di domande pari al 5%, da sottoporre a controllo, tenendo conto del maggior rischio derivante dell'importo del risarcimento.

Svolgimento verifiche e pagamento risarcimento

Le verifiche sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di caccia (cfr. paragr. 1.1)

Irregolarità e sanzioni

Nel caso di reiterate inadempienze afferenti il mancato rispetto dei tempi del procedimento, si potrà attivare la procedura di cui art. 2, comma 7 della L.R. 5 gennaio 1995, n.7.

Nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità nell'applicazione delle procedure, l'ATC dovrà provvedere a correggere gli esiti delle istruttorie svolte e, nel caso in cui il risarcimento corrisposto sia stato superiore a quello liquidabile, al recupero delle somme erroneamente erogate.

5.1.2. Controlli sui verbali di accertamento

La Commissione tecnica esegue un controllo in situ su almeno il 3% del totale delle perizie dei verbali di accertamento effettuati nell'arco dell'anno solare. Tali controlli sono eseguiti entro **5 giorni** lavorativi dalla data del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dall'ATC. La scelta delle perizie da controllare è effettuata dalla Regione, in itinere nel corso dell'anno, sulla base dei seguenti criteri:

- le verifiche dovranno interessare tutti i Tecnici incaricati dall'ATC almeno una volta nel corso dell'anno solare;
- le verifiche dovranno interessare tutte le ATC almeno una volta nel corso dell'anno solare;
- si dovrà tenere conto del fattore di rischio derivante dagli esiti dei precedenti controlli.

Del controllo viene data notizia all'imprenditore agricolo ed al tecnico che ha effettuato la perizia, i quali possono partecipare alla visita in loco.

Le eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo, potranno determinare l'esclusione dall'elenco dei periti di cui al paragr. 1.1, in relazione alla gravità ed alla reiterazione degli errori rilevati. La tipologia delle irregolarità ed il livello di gravità delle stesse (ad esempio, reiterazione del ritardo nell'effettuazione del sopralluogo, reiterazione ingiustificata dell'impedimento per avversità atmosferiche, ritardo nel caricamento del verbale di sopralluogo, ecc), saranno definite con successivo atto.

6. MATRICE DEI FLUSSI

- Il responsabile del procedimento è l'ATC;
- La responsabilità delle diverse fasi istruttorie è evidenziata dall'area in grigio;
- Con la X si indica il soggetto che, a prescindere dalle diverse responsabilità, svolge le diverse fasi istruttorie
- Con l'area evidenziata con la griglia si indicano le attività di controllo svolte alla Regione Marche
- Con la linea tratteggiata vengono evidenziate le fasi eventuali

ATTIVITÀ		SOGGETTI			
		Istruttore	Tecnici incaricati	Comitato di gestione ATC	Regione Marche
Presa in carico domande – Avvio del procedimento – controllo preliminare ammissibilità	Protocollo attribuzione un identificativo domanda tramite SIAR (ID)				
	Eventuale integrazione della domanda*				
	Controllo preliminare di ammissibilità	X			
	Formulazione e trasmissione richieste di eventuale documentazione integrativa	X		X	
	Compilazione check list	X			
	Eventuale comunicazione di immediata inammissibilità			X	
Sopralluogo	Indicazione tecnico incaricato			X	
	Inserimento su SIAR dati e dichiarazioni del tecnico incaricato	X			
	Effettuazione sopralluogo**		X		
	Compilazione/sottoscrizione/registrazione verbale sopralluogo		X		
	Valutazione perizia di parte (eventuale)			X	
	Controllo sui verbali a campione (3%)				X
Esiti di ammissibilità/ inammissibilità	Formulazione proposta ammissibilità/non ammissibilità	X			
	Chiusura e firma del rapporto istruttorio di ammissibilità/non ammissibilità			X	
	Eventuale comunicazione di non ammissibilità			X	
Pagamento risarcimento	Effettuazione delle verifiche	X			
	Predisposizione del verbale di pagamento risarcimento			X	
	Comunicazione al beneficiario.			X	
Controllo a campione (5%) sulle istruttorie ATC					X

*prima dell'effettuazione del sopralluogo

** entro 5 giorni dal sopralluogo controllo in situ 3% da parte della Commissione tecnica